

Civile Ord. Sez. 1 Num. 21491 Anno 2020

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data pubblicazione: 06/10/2020

sul ricorso 6971/2015 proposto da:

Tramontano Francesco, nella qualità di titolare della ditta individuale CIS di F. Tramontano e figli (anche denominata CIS di Tramontano F., CIS Controlleria Ingressi Sportivi di F. Tramontano e figli, CIS Controlleria Ingressi Sportivi di F. Tramontano), elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna n.69, presso lo studio dell'avvocato Prota Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Longobardi Nicola, Pelosi Giacinto, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

ORD
2335
2020



Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.a., in persona del curatore prof. avv. Rascio Nicola, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 4, presso lo studio dell'avvocato Barucco Ferdinando, rappresentato e difeso dall'avvocato Avino Manuela, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 225/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/07/2020 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 20 gennaio 2014 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 13355/2009, depositata il 27.11.2009, ha dichiarato l'inefficacia ex art. 67 comma 2° legge fall. dei pagamenti per l'importo complessivo di € 187.660,46 effettuati nel periodo dal 5.11.2003 al 29.5.2004 da S.S. Calcio Napoli (quando era ancora *in bonis*) a Francesco Tramontano, con condanna di quest'ultimo alla restituzione della predetta somma alla curatela fallimentare, oltre accessori di legge.

Il giudice di secondo grado ha osservato che la curatela aveva dimostrato l'effettiva e concreta conoscenza da parte dell'*accipiens* dello stato di insolvenza della S.S. Calcio Napoli, quantomeno dal mese di novembre 2003, come, peraltro, reiteratamente evidenziato dagli



organi di stampa con una pluralità di articoli (specialmente su "Il Mattino" di Napoli) a partire dal 17.4.2003.

In ogni caso, lo stato di decozione non poteva non essere stato percepito dal Tramontano, la cui attività (servizio di controllo ai varchi di accesso dello stadio San Paolo sia per le gare ufficiali e/o amichevoli della prima squadra, sia per altre manifestazioni ivi organizzate) si svolgeva a stretto contatto con la società sportiva, i suoi dipendenti e i giocatori (che lamentavano stipendi non pagati e spalmati a lunga scadenza).

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Tramontano affidandolo a sei motivi.

La curatela del fallimento S.S. Calcio Napoli si è costituita in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Francesco Tramontano ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e dell'art. 67 legge fall. (nella nuova formulazione di cui all'art. 2 I comma lett a del D.L. 14.3.2005 n. 35 , convertito nella L. n. 80/2005, e, da ultimo, dalla L. 134/2012 quale jus superveniens) in relazione all'art. 360 comma 1° nn. 3 e 5, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2° D.L. 14.3.2005, che dispone l'applicabilità del comma 1 lett a) e b) (esenzione della revocatoria per i pagamenti nei termini d'uso) alle sole



azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo l'entrata in vigore (17.3.2005) dello stesso decreto.

Deduce il ricorrente l'irragionevolezza della norma e la disparità di trattamento che crea tra soggetti che si trovano in identiche posizioni rispetto a procedure fallimentari iniziate prima o dopo il 17 marzo 2005 e per le quali, all'atto dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 67 legge fall., non era stata avviata o attivata alcuna azione revocatoria.

Si duole, altresì, il ricorrente che la Corte d'Appello non ha fornito alcuna motivazione alla propria scelta di applicare il testo dell'art. 67 legge fall. nella sua originaria formulazione, così incorrendo nella violazione dell'art. 113 cod. proc. civ.. Peraltro, il profilo dell'applicabilità dell'art. 67 legge fall. nella nuova formulazione era stato dibattuto dalle parti sin dal giudizio di primo grado e non è stato, invece, considerato dalla Corte territoriale, così incorrendo nell'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, con sentenza n. 5962/2008, ha già statuito che è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, in materia di nuova disciplina delle revocatorie fallimentari, laddove, prevedendo che le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano soltanto alle azioni proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, cioè aperte dopo il 17 marzo 2005, introduce una disciplina diversa per situazioni identiche. Tale identità va, infatti, considerata non solo in relazione alla contemporaneità degli atti revocandi, ma anche in relazione alle rispettive procedure di insolvenza che invero si aprono in base a regole





diverse vigenti all'atto di ciascuna dichiarazione, ciò giustificando la disciplina della procedura concorsuale successiva sulla base di una mutata normativa, in coerenza con la successione delle leggi e la conseguente irretroattività della nuova norma (conf. Cass. n. 20834/2010; Cass. n. 24868/2015).

Ne consegue che la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.

Né, peraltro, può ritenersi che il giudice di secondo grado sia incorso nelle violazioni dedotte dal ricorrente solo per non aver motivato la sua scelta di applicare l'art. 67 legge fall. nella formulazione previgente o per non essersi espressamente pronunciato sulla dedotta questione di legittimità costituzionale.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che, allorquando la Corte di merito non si sia pronunciata su una questione di diritto (e che non richieda ulteriori accertamenti in fatto), l'omessa pronuncia non rileva in sé, determinando l'automatica cassazione della sentenza impugnata, dovendosi accertare caso per caso se la questione fosse comunque inammissibile o infondata – come nel caso di specie – determinandosi, in questi casi, l'inutilità del ritorno della causa nella fase di merito (vedi Cass. n. 16171 del 28/06/2017).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ.

Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello ^{esha} ~~ha~~ ritenuto gli articoli di giornale dimessi dalla curatela pienamente utilizzabili, benchè prodotti in copia fotostatica, sul rilievo dell'inammissibilità del loro disconoscimento "per assoluta genericità". Sul punto, evidenza che il disconoscimento dallo stesso, effettuato con il primo atto difensivo è

stato non solo tempestivo, ma anche chiaro ed inequivoco nel contestare la genuinità delle copie.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Si duole il ricorrente che la Corte d'Appello, nel ritenere il disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia dalla curatela inammissibile per "assoluta genericità", ^{si} è incorsa nell'assoluta omissione di motivazione. Peraltro, il giudice di secondo grado ha ommesso di considerare il disconoscimento come operato nei termini trascritti dal ricorrente, nella loro articolazione, nel ricorso per cassazione, profilo, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, attenendo entrambi al profilo del disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. degli articoli di giornale prodotti in copia dalla curatela, sono infondati.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 03/04/2014; conf. Cass. n. 29993/2017, Cass. n. 27633/2018, Cass. n. 16557/2019).

Deve quindi ritenersi che la Corte d'Appello abbia correttamente ritenuto generica la contestazione della conformità all'originale degli articoli di giornale prodotti dalla curatela, non avendo il ricorrente - sulla base di quanto dallo stesso dedotto con riferimento al



disconoscimento operato - precisato in alcun modo i profili dell'asserita divergenza della copia all'originale, limitandosi a dedurre in modo inconferente la mancanza di data certa.

Né può ritenersi che il giudice di secondo grado sia incorso nella omessa motivazione, rilevante ai fini della violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. In proposito, non può dubitarsi che la Corte d'Appello, nel ritenere inammissibile il disconoscimento dei documenti "per assoluta genericità", abbia reso una motivazione che soddisfa il requisito del "minimo costituzionale", secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, non avendo fatto altro la Corte territoriale che rimarcare che la contestazione della conformità delle copie dei documenti all'originale non era avvenuta in modo circostanziato.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma II legge fall. (nel testo previgente) in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare. In particolare, evidenzia che la Corte territoriale ha valorizzato come unico indizio isolato la rassegna stampa senza tener conto che la prova presuntiva richiede la pluralità, univocità, gravità e concordanza dei segni esteriori dello stato di insolvenza, avuto riguardo al parametro dell'ordinaria prudenza ed avvedutezza.

7. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma II legge fall. (nel testo previgente) in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., con particolare riferimento alla *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens*.

Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello, nel valutare la sua *scientia decoctionis*, non ha tenuto conto di indici fondamentali che, ove



considerati, ne avrebbero determinato l'esclusione, quali l'assenza di procedure esecutive o protesti o solleciti di pagamento. Né si era tenuto conto che la Banca Popolare di Ancona aveva prestato fideiussione a favore della società fallita per l'importo di sette milioni di euro.

8. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma II legge fall. (nel testo previgente) in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., con particolare riferimento alle caratteristiche dell'*accipiens* ai fini della *scientia decoctionis*.

Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello non ha considerato che lo ~~stesso~~ ^{es} non è un operatore professionale particolarmente qualificato, non essendo dotato di particolari cognizioni tecniche o di mezzi informativi privilegiati.

9. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, da esaminare unitariamente avendo tutti ad oggetto la valutazione della consapevolezza dello stato di insolvenza, sono inammissibili.

Va osservato che il giudice d'appello ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti in capo all'odierno ricorrente gli indici sintomatici della *scientia decoctionis*.

In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato come lo stato di insolvenza della S.S. Calcio Napoli fosse di dominio pubblico, emergendo da una pluralità di articoli di stampa (soprattutto del più importante organo di informazione della città come "Il Mattino") che, a partire dal 17.4.2003, avevano registrato (a solo titolo di esempio), "la paurosa voragine di 40 milioni di euro da coprire per poter ottenere l'iscrizione al campionato", il mancato pagamento, sin dal novembre 2002, degli stipendi dei dipendenti con la disponibilità di questi ultimi ad accettare la loro spalmatura fino al dicembre 2003, i cinque milioni di debiti a titolo di stipendi arretrati dei calciatori, i quali erano pronti a far scattare la messa in mora della società, i 15 milioni di euro di

debiti con il Fisco, la circostanza che l'eventualità del salvataggio apparisse legato ad eventi (azionariato popolare, passaggi di quote, rilievo della società da parte di terzi) rientranti nella categoria delle "speranze" o "miracoli" piuttosto che in quella dei progetti concreti.

La Corte d'Appello ha, inoltre, evidenziato la "contiguità" tra il Tramontano (la cui attività consisteva nel servizio di controllo ai varchi di accesso dello stadio San Paolo sia per le gare ufficiali e/o amichevoli della prima squadra) ed il Calcio Napoli, la quale aveva sicuramente facilitato la percezione da parte del ricorrente del malumore dei tesserati e dei dipendenti per le inadempienze economiche della società calcistica. Ne consegue che il giudice di merito non ha affatto fondato il proprio convincimento in ordine alla *scientia decoctionis* esclusivamente sulle notizie di stampa.

A fronte di un così articolato percorso argomentativo della Corte d'Appello, immune da vizi logici, non vi è dubbio che le censure del ricorrente si appalesino come inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare, *in ordine alla scientia decoctionis*, una diversa valutazione degli elementi fattuali rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado, la quale, in quanto di merito, non è sindacabile in sede di legittimità (vedi Cass. n. 3081/2018, n. 8827/2011, n. 15939/2007).

In ogni caso, non corrisponde al vero che la Corte d'Appello non abbia considerato quali possibili circostanze di esclusione della scientia l'assenza di procedure esecutive o protesti, o la circostanza che era stata prestata una fideiussione. Tali elementi sono stati, infatti, tenuti ben presenti dalla Corte d'Appello, ma ritenuti non rilevanti, essendo stato, in particolare, evidenziato che la fideiussione non fosse idonea a fronteggiare una pesantissima situazione debitoria ammontante ad oltre 54 milioni di euro.



Infine, il ricorrente, nel sostenere di non essere tenuto ad essere informato sulle condizioni patrimoniali della società Calcio Napoli, per non essere un operatore professionale particolarmente qualificato, non si è minimamente confrontato con la precisa argomentazione della sentenza impugnata, che ha messo in luce, non solo che lo stato di decozione di tale società calcistica era di dominio pubblico, ma che la "contiguità" tra ~~lo stesso~~ ricorrente ed il Calcio Napoli aveva consentito allo stesso di percepire con più facilità i malumori dei calciatori e dipendenti della fallita per le sue inadempienze contrattuali.

My

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Così deciso Roma il 22.7.2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Febricia BARONE



Il Presidente
Magda Cristiano

